

**TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI REGIONALI RELATIVA ALL'ASSISTENZA FARMACEUTICA (CIRCOLARE R. L. G1.2024.0031245 del 05/08/2024)**

**Nota 1:** Informazioni generali sui ticket farmaceutici.

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>A</b>	Assistito non esente	<b>Non esente</b>	<b>NON ESENTE</b>	2 € per confezione, massimo 4 €/ricetta  Massimo due confezioni per ricetta salvo i casi di prescrizione di antibiotici in confezione monodose, di fleboclisi (massimo 6 confezioni)	art. 9 comma 1, L.724/94, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07.2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014
<b>B</b>	Assistito <b>minore anni 14</b>	<b>Minori</b>	<b>E11</b>	Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento	DG R VIII /47 50 del 18/ 05/ 07, circ. R.L. prot. n. H1.20 07.002485 6 del 29/05/07
<b>C</b>	Soggetti affetti da <b>patologie croniche</b> e invalidanti esenti, ai sensi dell'Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017	<b>Malattie croniche</b>	<b>Come da Allegato 8 - bis del D.P.C.M. del 12.01.2017</b>	1 € per confezione massimo 6 €/ricetta  fino a 6 confezioni/ricetta per farmaci correlati alla patologia esente  I soggetti affetti da epatite cronica per i medicinali a base di interferone hanno diritto ad un massimo di 6 confezioni per ricetta con un limite massimo di 3 euro/ricetta)  Per la pluriprescrizione fino a 6 confezioni di medicinale a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati per fleboclisi, la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.  Ai soggetti trapiantati d'organo possono essere prescritti farmaci di classe C correlati alla patologia.  Ai soggetti affetti dal morbo di Parkinson possono essere prescritti alcuni farmaci di classe C a base di domperidone correlati alla patologia.	DGR n.6800/2017, circ. prot. n. G1.2017.00224444 del 6/7/2017  Circ. R.L. prot. n. H1.2014.0022889 del 26.06.2014  Art. 9 comma 1, L. 724 /94 , art. 9 comma 3 L.4 05/ 200 1 , circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07.2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014  circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07 2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014.  Circ. R.L. prot. n. H1. 2003.0027468 del 20.05.2003.  DGR 2 095 4 del 16.02.05 e circ. R.L. prot. n. H1.2 005 .00 078 91 del 18.02.2005  DG R 209 54 del 16.02.05 e circ. prot. n. H1.2005.0007891 del 18.02.2005

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>C1</b>	Soggetti affetti da <b>patologie rare</b> esenti, ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017	<b>Malattie Rare</b>	<b>Come da Allegato 7 del D.P.C.M. del 12.01.2017</b>	<p>1 € per confezione massimo 6 €/ricetta</p> <p>fino a 6 confezioni/ricetta per farmaci correlati alla patologia esente</p> <p>In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della L. n. 724/94, per le prescrizioni relative a una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta puo' essere superiore a tre quando previsto dal PDTA personalizzato, ex L. 175/2021.</p> <p>Per la pluriprescrizione fino a 6 confezioni di medicinale a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati per fleboclisi, la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta.</p> <p>Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.</p> <p>Ai cittadini affetti da malattie rare possono essere prescritti farmaci di classe C e medicinali galenici.</p>	<p>DGR n.6800/2017, circ. prot. n. G1.2017.00224444 del 6/7/2017</p> <p>circ. R.L. prot. n. H1.2014.0022889 del 26.06.2014</p> <p>circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07 2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014</p> <p>circ. R.L. prot. n. H1. 200 3.0 027 468 del 20.05.2003</p> <p>circ. R.L. prot. n. H1.2001.0078118 del 24.12.2001 circ. R.L. prot. n.H1.2002.0039331 del 08.07.2002</p>
<b>D</b>	Soggetti affetti da <b>patologie croniche</b> , ai sensi dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con <b>reddito</b> complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.	<b>Reddito e patologia cronica</b>	<b>E30</b>	<p>ESENTI farmaci correlati alla patologia esente o malattia rara che possono essere multiprescritti fino a 6 confezioni/ricetta.</p> <p>Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.</p> <p>Ai soggetti trapiantati d'organo possono essere prescritti farmaci di classe C correlati alla patologia.</p> <p>Ai soggetti affetti dal morbo di Parkinson possono essere prescritti alcuni farmaci di classe C a base di domperidone correlati alla patologia.</p>	<p>DGR 18475 del 30.07.04 e circ. R.L. prot. n. H1.2014.0034752 del 23.10.2014 e s.m.i</p> <p>DGR n. 6800/2017, circ. prot.n.G1.2017. 00224444 del 6/7/ 2017</p> <p>DGR 2 09 54 del 16.02.05 e circ. R.L. prot. n. H1.2 005.00078 9 1 del 18.02.2005</p> <p>DGR 209 54 del 16.02.05 e circ. R.L. prot. n. H1. 200 5.0007891 del 18.02.2005</p> <p>Circ. R.L. prot. n. G1.2019.0001689 del 15/01/2019.</p>

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>D1</b>	Soggetti affetti da <b>malattie rare</b> , ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con <b>reddito</b> complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche.	<b>Reddito e malattia rara</b>	<b>E40</b>	ESENTI farmaci correlati alla patologia esente o malattia rara che possono essere multiprescritti fino a 6 confezioni/ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.  Ai cittadini affetti da malattie rare possono essere prescritti farmaci di classe C e medicinali galenici.	DGR 18475 del 30.07.04 e circ. R.L. prot. n. H1.2014.0034752 del 23.10.2014 e s.m.i  DGR n. 6800/2017, circ. prot.n.G1.2017.00224444 del 6/7/2017  circ. R.L. prot. n. H1.2001.0078118 del 24.12.2001 circ. R.L. prot. n.H1.2002.0039331 del 08.07.2002
<b>E</b>	<b>Invalidi civili</b> con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità civile</b>	<b>C03</b>	1 €/confezione massimo 3 €/ricetta  massimo 2 confezioni per ricetta  Per la pluriprescrizione fino a 6 confezioni di medicinale a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati per fleboclisi, la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07.2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014
<b>E1</b>	<b>Invalidi del lavoro</b> con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità lavoro</b>	<b>L02</b>	1 €/confezione massimo 3 €/ricetta massimo 2 confezioni per ricetta  Per la pluriprescrizione fino a 6 confezioni di medicinale a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati per fleboclisi, la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	circ. R.L. prot. n. H1.2014.0026005 del 17.07.2014, circ. R.L. prot. n. H1.2014.0027982 del 5.08.2014
<b>F</b>	<b>Invalidi di guerra</b> appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 DM 1.2.1991)  Hanno diritto all'esenzione G01 anche gli assistiti cui sia	<b>Invalidità Guerra</b>	<b>G01</b>	ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta  Non pagano la differenza sul prezzo di riferimento.  Possono essere prescritti farmaci di classe C, massimo 2 confezioni per ricetta, con apposizione da parte del medico	circ. RL. prot. n. H1.2001.0073959 del 29.11.2001  L.203/2000, circ. R.L. prot. n. H1.2000.0045444 del 02.08.2000, circ. R.L. prot. n. H1.2000.0052988 del 25.09.2000, circ. R.L. prot.

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
	riconosciuto lo status di <b>perseguitato politico antifascista o razziale</b> , titolari di assegno vitalizio di benemerenzza (art. 8-ter della Legge 96/1955, modificata dalla Legge n. 61/1967)			della dicitura "terapia utile per il paziente" o indicazione analoga	H1.2001.0025441 del 11.04.2001 e circ. Min. San. prot. n. 100/SCP/9.3765 del 09.03.2001
<b>F1</b>	<b>Invalidi di guerra</b> militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Guerra</b>	<b>G02</b>	ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta  Non pagano la differenza sul prezzo di riferimento.  Possono essere prescritti farmaci di classe C, massimo 2 confezioni per ricetta, con apposizione da parte del medico della dicitura "terapia utile per il paziente" o indicazione analoga	circ. RL. prot. n. H1.2001.0073959 del 29.11.2001  L.203/2000, circ. R.L. prot. n. H1.2000.0045444 del 02.08.2000, circ. R.L. prot. n. H1.2000.0052988 del 25.09.2000, circ. R.L. prot. H1.2001.0025441 del 11.04.2001 e circ. Min. San. prot. n. 100/SCP/9.3765 del 09.03.2001
<b>F2</b>	<b>Grandi invalidi per servizio</b> appartenenti alla 1° categoria, titolari di specifica pensione (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Servizio</b>	<b>S01</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F3</b>	<b>Invalidi per servizio</b> appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Servizio</b>	<b>S02</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F4</b>	<b>Invalidi per servizio</b> appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Servizio</b>	<b>S03</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F5</b>	<b>Grandi invalidi del lavoro</b> dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Lavoro</b>	<b>L01</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>F6</b>	<b>Invalidi civili al 100%</b> di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Civile</b>	<b>C01</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F7</b>	<b>Invalidi &lt; di 18 anni</b> con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art. 5 D. Lgs. 124/98)	<b>Invalidità Civile</b>	<b>C04</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F8</b>	<b>Invalidi civili al 100%</b> di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità Civile</b>	<b>C02</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F9</b>	<b>Vittime atti di terrorismo e stragi</b> (L. 206/04)	<b>Vittime</b>	<b>VT43</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.  Non pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGR 20954 del 16.02.05 e circ. R.L. prot. n. H1.2005.0007891 del 18.02.05 - DGRL 1067 del 16/11/2005, circ.R.L. prot. n. H1.2008.0015168 dell'11/04/2008.  circ. R.L. prot. n. H1.2009.0035510 del 8/10/2009
<b>F10</b>	<b>Familiari vittime terrorismo e stragi di tale matrice</b> (L. 206/04, circ. R.L. prot. n. H1.2004.0047753 del 13.09.04)	<b>Vittime</b>	<b>VT43.2</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.  Non pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGR 20954 del 16.02.05 e circ. R.L. prot. n. H1.2005.0007891 del 18.02.05 - DGRL 1067 del 16/11/2005, circ.R.L. prot. n. H1.2008.0015168 dell'11/04/2008  circ. R.L. prot. n. H1.2009.0035510 del 8/10/2009

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>F11</b>	<b>Vittime dovere</b> (D.P.R. 7.7.2006, n. 243)	<b>Vittime</b>	<b>VD44</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	circ. R.L. prot. n.H1.2008.0028530 del 23/07/2008 e prot. N.H1.2008.0028844 del 24/07/2008
<b>F12</b>	<b>Familiari superstiti vittime del dovere</b> (D.P.R. 7.7.2006, n. 243)	<b>Vittime</b>	<b>VD44.2</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	circ. R.L. prot. n.H1.2008.0028530 del 23/07/2008 e prot. N.H1.2008.0028844 del 24/07/2008
<b>F13</b>	<b>Ciechi</b> assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla commissione invalidi ciechi civili (art. 6 DM 1.2.1991)	<b>Invalidità civile</b>	<b>C05</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>F14</b>	<b>Sordi</b> (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - art. 6 del DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99, L.95/2006	<b>Invalidità civile</b>	<b>C06</b>	ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>G</b>	<b>Danneggiati</b> da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e D. Lgs. 124/1998)	<b>Danneggiati</b>	<b>N01</b>	ESENTI solamente per i farmaci correlati a patologie acquisite, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>H</b>	<b>Titolari di pensione al minimo</b> , con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a	<b>Reddito</b>	<b>E04</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGR 15592 del 12.12.2003 – circ. R.L. prot. n. H1. 2003.0065166 del 16.12.2003 –

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
	8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).				DGR 18475 del 30.07.2004 - circ. R.L. prot. n. H1. 2004. 0049544 del 23.09.2004 - circ. R.L. prot. n. H1.2004.0064141 del 30.12.2004 - circ. RL prot. n. H1.2011.0008806 del 23.03.2011 - circ. R.L. prot. n. H1.2011.0019261 del 24.06.2011 - circ. R.L. prot. n. H1.2011.0019525 del 28.06.2011
<b>I</b>	<b>Infortunati</b> sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio	<b>Lavoro</b>	<b>L04</b>	ESENTI solamente per i farmaci per il trattamento delle patologie connesse all'infortunio,  massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	
<b>L</b>	Soggetti sottoposti alla <b>terapia del dolore</b>	<b>Terapia del Dolore</b>	<b>TDL</b>	ESENTI Numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di 30 giorni.	circ. R.L. prot. n. H 1.20 08. 0028 530 del 23/07/2008, prot. N.H1.2008.0028844 del 24/07/2008 e prot. n. H1.2010.0026712 del 3/08/2010
<b>M</b>	<b>Disoccupati</b> che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 2225 del 22.4.2024)	<b>Reddito</b>	<b>E02F</b> <b>(Nota 2)</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	Sulle modalità di compilazione delle ricette, cfr., da ultimo, circ. R.L. prot. n. H1.2011.0014310 del 10.05.2011, prot. n. H1.2011.0016796 del 01.06.2011, prot. n. H1.2011.0019261 del 24.06.2011, prot. n. H1.2011.0019525 del 28.06.2011.  circ. R.L. prot. n. H1.2004.0025239 del 26.04.04 e circ. R.L. prot. n. H1.2005.0029847 del 14.06.05

	<b>CATEGORIA ASSISTITO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE</b>	<b>PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
	L'esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta per un periodo limitato dalla richiesta di asilo tramite l'attribuzione del codice E02F (equiparazione ai disoccupati) (D. Lgs. 142/2015, note del Ministero della Salute 0020029-P- del 10/07/2015 e 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P)		(nota 3)		
<b>N</b>	Disoccupati che abbiano cessato un'attività di lavoro dipendente, non ne abbiano altra in corso e che abbiano reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.	<b>Reddito</b>	<b>E12</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGR n. 4380 del 7/11/2012  Sulle modalità di compilazione delle ricette, cfr., da ultimo, circ. R.L. prot. n. H1.2011.0014310 del 10.05.2011, prot. n. H1.2011.0016796 del 01.06.2011, prot. n. H1.2011.0019261 del 24.06.2011, prot. n. H1.2011.0019525 del 28.06.2011.
<b>O</b>	Assistiti <b>in cassa integrazione straordinaria o in deroga</b> che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS n. 14 del 2023 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 10804/2009, DGR n. 3341/2012, DGR n. 4380/2012, DGR n. 313/2013)	<b>Reddito</b>	<b>E13</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGR n. 10804/2009  Sulle modalità di compilazione delle ricette, cfr., da ultimo, circ. R.L. prot. n. H1.2011.0014310 del 10.05.2011, prot. n. H1.2011.0016796 del 01.06.2011, prot. n. H1.2011.0019261 del 24.06.2011, prot. n. H1.2011.0019525 del 28.06.2011.
<b>P</b>	<b>Titolari di pensione sociale</b> e familiari a loro carico (circ. R.L. prot. n. H1.2011.0036838 del 16.12.2011).	<b>Reddito</b>	<b>E03</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	circ. R.L. prot. n. H1.2011.0030996 del 19.10.2011

	CATEGORIA ASSISTITO	CLASSIFICAZIONE	CODICE ESENZIONE E COMPILAZIONE	PARTECIPAZIONE O ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA E NUMERO CONFEZIONI PER RICETTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Q	<b>Cittadini con età uguale o superiore a 66 anni</b> fino ad un reddito familiare fiscale annuale <b>pari a € 18.000</b> , a partire dal 31 marzo 2014.	<b>Reddito</b>	<b>E14</b>	ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta.  Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.	DGRL n. 1095 del 16/12/2013
R	Soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'articolo 1 del DPCM 28.03.2022 ( <b>emergenza guerra in Ucraina</b> ) che non svolgono alcuna attività lavorativa.		<b>X22</b> (Nota 4)	Esenzione valida per tutte le prestazioni erogabili dal SSN italiano dal momento dell'iscrizione al SSN fino al 31 dicembre 2024	Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 895 del 2022, n. 969 del 2023 D.L. n. 16/2023 Circolari del Ministero della Salute prot. n. 0011579-P del 27.5.22, n. 0010654-06/03/2023-DGPROGS-MDS-P, n. 0000863-15/01/2024-DGPROGS-MDS-P  Note regionali G1_2022_5415, G1.2023.8729, G1.2024.0001660 del 16/01/2024.
S	<b>Minori stranieri non regolarmente soggiornanti indigenti:</b> valida dal momento dell'iscrizione e <u>non oltre i 6 anni</u> , salvo eventuali	<b>Extracomunitari</b>	<b>X23</b> (Nota 5)	L'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero.  Le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza.	Circolare del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, nota regionale G1.2022.0043389 del 26/10/2022

#### Nota 1

A livello nazionale non è prevista una forma di partecipazione alla spesa degli assistiti per l'assistenza farmaceutica: non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti oppure totalmente a pagamento (classe C). La maggior parte delle Regioni, tra le quali Regione Lombardia, hanno tuttavia introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica ed hanno individuato alcune esenzioni. Ne consegue che tutte le esenzioni sui farmaci sono regionali.

In caso di prescrizione di farmaci con brevetto scaduto, è dovuta dal cittadino l'eventuale differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo del farmaco prescritto dal medico.

Tale differenza potrebbe non essere corrisposta dal cittadino che accetta la sostituzione del medicinale prescritto con un altro presente nella "Lista di Trasparenza" (reperibile in farmacia).

L'eventuale differenza non è dovuta:

- quando sia accertata dal farmacista la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso nel ciclo distributivo regionale
- dai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia
- dalle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e loro familiari.

#### Nota 2

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l'attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpl o di DIS-COLL equivale alla DID.

Nelle FAQ presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che sono equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

### Nota 3

La nota del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P prevede: "Per quanto (...) attiene il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa si precisa che, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti Uffici".

### Nota 4

Ai sensi del DPCM 28.03.2022, delle Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 895 del 2022, n. 969 del 2023, del D.L. n. 16/2023, delle Circolari del Ministero della Salute prot. n. 0011579-P del 27.5.22, n. 0010654-06/03/2023-DGPROGS-MDS-P, n. 0000863- 15/01/2024-DGPROGS-MDS-P e delle note regionali G1\_2022\_5415, G1.2023.8729, G1.2024.0001660 del 16/01/2024.

### Nota 5

In Regione Lombardia per i **Minori stranieri non regolarmente soggiornanti** trova anche applicazione l'esenzione regionale E11:

- dai 6 ai 14 anni;
- anche prima dei 6 anni nel caso di minore NON indigente.

In Regione Lombardia per i **Minori stranieri non accompagnati** trova applicazione per l'assistenza farmaceutica l'esenzione regionale E11 fino ai 14 anni.